



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 settembre 2008 (13.10)  
(OR. en)**

**13345/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0247 (COD)**

---

---

**CODEC 1172  
TELECOM 134  
MI 316  
COMPET 341  
CONSOM 123  
AUDIO 63**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 1-4 settembre 2008 e 22-25 settembre 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

La relatrice on. Catherine TRAUTMANN (PSE - FR) ha presentato, a nome della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione comprendente 125 emendamenti (1-125) alla proposta di direttiva. Inoltre:

- il gruppo politico ALDE/ADLE ha presentato due emendamenti (126-127);
- il gruppo politico IND/DEM ha presentato quattro emendamenti (128-131);
- l'on. Jacques TOUBON (PPE/DE - FR) e altri parlamentari hanno presentato un emendamento (132);

- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato tre emendamenti (133, 142 e 143);
- il gruppo politico PPE/DE ha presentato quattro emendamenti (134-137);
- l'on. Guy BONO (PSE - FR) e altri parlamentari hanno presentato un emendamento (138), e
- il gruppo politico Verts/ALE ha presentato tre emendamenti (139-141).

## II. DIBATTITO

Il dibattito, tenutosi il 2 settembre 2008, ha riguardato congiuntamente i quattro fascicoli seguenti:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [**relatrice: on. Catherine TRAUTMANN (PSE - FR)**];
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori [**relatore: on. Malcolm HARBOUR (PPE/DE - UK)**] (*cfr. anche il doc. 13346/08*);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche [**relatrice: on. Pilar DEL CASTILLO VERA (PPE/DE - ES)**] (*cfr. anche il doc. 13347/08*); e
- Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: Un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale" [**relatrice: on. Patrizia TOIA (ALDE - IT)**] (*Non si tratta di un fascicolo soggetto alla procedura di codecisione pertanto, a differenza dei due fascicoli precedenti, non viene trattato, parallelamente al presente, in un altro documento del Consiglio*).

L'on. Luc CHATEL ha aperto il dibattito, intervenendo a nome del Consiglio, e:

- ha rilevato l'importanza delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione per l'economia europea, esortando ad investire consistentemente in tale settore;
- ha ribadito l'obiettivo della Presidenza francese di garantire per il 27 novembre 2008 in sede di Consiglio un accordo politico che rispecchi per quanto possibile le posizioni del Parlamento;
- ha preso atto che la relazione dell'on. Trautmann:
  - sottolinea la necessità di continuare a promuovere la concorrenza, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture. Il Consiglio ha approvato tale approccio;
  - propone una segmentazione geografica dei mercati più frequente allo scopo di eliminare gli obblighi ex ante laddove vi sia effettiva concorrenza. Il Consiglio sta ancora dibattendo la questione;
  - (per quanto riguarda la regolamentazione del mercato e in particolare la proposta di estendere il diritto di veto della Commissione alle soluzioni proposte dai regolatori) chiede alla Commissione di fungere da arbitro ma non da giudice. La relazione propone pertanto un meccanismo di coregolamentazione che renda possibile di rivolgersi al gruppo dei regolatori quando, ad esempio, la Commissione contesta una soluzione proposta da uno di essi. L'on. Trautmann tenta così di raggiungere un compromesso tra lo status quo e la proposta iniziale della Commissione sul diritto di veto. Tale proposta aveva suscitato una certa opposizione da parte degli Stati membri. La proposta dell'on. Trautmann rappresenta un progresso rispetto al testo iniziale su una questione estremamente sensibile per il Consiglio;
  - propone di mantenere l'introduzione della separazione delle funzioni quale soluzione eccezionale per le autorità di regolamentazione nazionali. Tale soluzione eccezionale sarebbe più limitata nella sua applicazione in quanto richiederebbe un accordo previo della Commissione nonché un parere favorevole del BERT. In generale, l'approccio dell'on. Trautmann su tali questioni sembrerebbe coincidere con il compromesso emergente in sede di Consiglio, di mantenere cioè l'introduzione di tale soluzione accertandosi tuttavia che non diventi troppo comune; e

- favorisce un approccio graduale per lo sviluppo della gestione dello spettro che riconcili il principio della neutralità prospettato dalla Commissione con la complessità della gestione di tale risorsa. La relazione della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha introdotto un nuovo elemento raccomandando la creazione di un comitato per la politica in materia di spettro radio che fornisca consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e elabori un programma legislativo strategico per l'utilizzazione dello spettro. Su tale punto, il Consiglio ha accettato il legittimo desiderio del Parlamento di essere maggiormente coinvolto nella fissazione dei parametri generali di gestione delle frequenze. Il Consiglio non è tuttavia interessato ad aumentare il numero di organi responsabili di tale risorsa e desidera mantenere la capacità di reagire nei confronti del mercato e di altri eventi.
- ha preso atto che la relazione dell'on. del Castillo Vera:
  - dimostra una convergenza di opinioni tra il Parlamento e il Consiglio;
  - giunge alla conclusione che l'autorità europea, nella forma proposta inizialmente, non rappresenta la maniera adeguata di rafforzare la cooperazione tra i regolatori e promuovere l'armonizzazione delle prassi lavorative, posizione condivisa dal Consiglio, e
  - si oppone all'idea di creare un super regolatore europeo, proponendo invece la creazione di un ente più vicino ai regolatori, il BERT, che sia più indipendente della Commissione ed abbia un'organizzazione e un regime più semplici di quelli proposti inizialmente. Il Consiglio ha compreso tali punti di vista, ma la maggioranza degli Stati membri è tuttavia ancora riluttante a creare un ente comunitario. Il Consiglio dovrebbe pertanto trovare nelle prossime settimane un equilibrio tra l'alternativa di istituzionalizzare un ente di diritto privato che riunisca i regolatori europei e quella di creare un ente comunitario garantito indipendente.

- ha preso atto che la relazione dell'on. Harbour:
  - contiene proposte per precisare le informazioni che devono figurare nei contratti, rafforzare le misure che gli Stati membri dovrebbero adottare per aiutare gli utenti con disabilità e ridurre le scadenze per la portabilità del numero allo scopo di potenziare la concorrenza. Il Consiglio è in linea di massima disposto ad accettare tutti questi punti;
  - (per quanto riguarda la questione della protezione della vita privata) tiene debitamente conto della questione degli SMS indesiderati; e
  - (riguardo al diritto d'autore) propone di mantenere per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica il requisito generale di informare gli utenti sull'utilizzazione illecita delle reti e dei servizi. Propone inoltre di incoraggiare la promozione dei servizi legali. L'on. Chatel, pur ritenendo che tali proposte appaiono equilibrate, ha avvertito che si tratta di una questione delicata sia per il Consiglio che per il Parlamento.

L'on. Eric BESSON ha preso la parola a nome del Consiglio per intervenire sulla relazione dell'on. Toia, e:

- ha ricordato le conclusioni del Consiglio del 12 giugno 2008. L'eliminazione della radiodiffusione analogica libererà frequenze sulla banda UHF. Il passaggio alla radiodiffusione digitale rappresenta pertanto un'opportunità senza precedenti che dovrebbe essere sfruttata in pieno; e
- ha dichiarato che il Consiglio è essenzialmente d'accordo con l'on. Toia sulla necessità di un approccio coordinato all'utilizzazione del dividendo digitale a livello europeo. Ha ricordato i benefici del coordinamento europeo in materia di GSM. Il Consiglio ritiene tuttavia che sia necessario rispettare il principio della flessibilità dell'uso del dividendo digitale. Ciò deve avvenire senza pregiudicare le restrizioni necessarie per evitare interferenze dannose o per promuovere gli obiettivi d'interesse generale. Per essere accettabile, l'approccio comunitario dovrebbe continuare ad essere compatibile con le procedure arbitrali nazionali vigenti in materia di riutilizzazione delle frequenze.

Il Commissario REDING:

- ha appoggiato gli emendamenti che eleveranno il livello di trasparenza, di responsabilità e di efficacia della collaborazione tra regolatori nazionali nell'ambito del gruppo dei regolatori europei. Ha accolto con particolare favore le proposte del Parlamento relative ad un organismo comunitario, che dovrebbe funzionare in modo efficiente, equo ed affidabile, e non dar luogo a sospetti di una sua maggiore contiguità nei confronti di taluni regolatori rispetto ad altri. Un finanziamento a livello nazionale potrebbe compromettere la credibilità dell'organismo, e creerebbe altresì incertezza amministrativa e del diritto;
- ha accolto con favore gli emendamenti intesi a dar vita ad un nuovo meccanismo arbitrale. Sono necessari meccanismi dotati di coerenza operativa che determinino una differenza sostanziale. Occorre trovare il corretto equilibrio tra gli imperativi della sussidiarietà e del mercato interno. Qualora l'organismo comunitario ravvisi l'esistenza di un problema riguardante il mercato interno, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere al regolatore nazionale di modificare la propria impostazione;
- ha appoggiato gli emendamenti che rendono le norme in materia di telecomunicazioni maggiormente favorevoli agli investimenti, specialmente in considerazione degli ingenti investimenti che saranno necessari per la sostituzione dei vecchi cavi in rame con reti a fibre ottiche ad alta velocità;
- ha espresso la preoccupazione che il passaggio alle fibre ottiche renda più difficoltosa l'attività economica degli investitori alternativi, in quanto attualmente la disaggregazione delle fibre ottiche non risulta possibile né tecnicamente, né economicamente - sicché, gli operatori alternativi dovranno investire nell'acquisizione di fibre proprie o utilizzare un servizio bitstream dell'operatore storico. In realtà, in vari settori, la regolamentazione rimarrà l'unico sistema per preservare un'effettiva concorrenza;
- si è compiaciuta dell'appoggio espresso dal Parlamento a favore della necessità di far sì che la portabilità di un numero possa realizzarsi entro l'arco di una giornata;
- ha appoggiato gli emendamenti che migliorano il livello di informazione dei consumatori. Questi ultimi dovrebbero essere informati con chiarezza circa eventuali limitazioni imposte all'accesso ad internet;
- ha messo in discussione gli emendamenti che comporterebbero un impari livello nei diritti e nelle informazioni a disposizione degli abbonati in quanto attiene alla riservatezza dei loro dati personali. Gli abbonati dovrebbero essere informati di qualsiasi violazione della sicurezza che riguardi i loro dati personali, in modo che possano adottare le opportune precauzioni. Non dovrebbe spettare al fornitore del servizio stabilire se la violazione in questione sia tale da danneggiare un abbonato;

- ha accolto con favore che il dibattito che si è sviluppato attorno alla questione dello spettro radio, abbia acquisito una valenza politica. Il dibattito va ben oltre l'aspetto tecnico. Ulteriori progressi sono subordinati all'ingresso di una dimensione politica nel processo, di modo che le questioni in gioco possano essere adeguatamente discusse. La Commissione appoggia l'obiettivo del Parlamento di partecipare maggiormente alla politica di assegnazione dello spettro.

L'on. Catherine TRAUTMANN (PSE - FR):

- ha rilevato che, senza pregiudicare la competenza dei regolatori nazionali, in seno al Parlamento è maturato un consenso a favore di una applicazione più coerente delle misure correttive a livello europeo. Ciò detto, il Parlamento è contrario quasi all'unanimità alla proposta della Commissione riguardo ad un veto su siffatte misure. La Commissione può esprimere dubbi circa una misura correttiva, però potrà contestarla soltanto se anche l'organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) esprime un parere negativo. Di contro, nell'ottica di una separazione funzionale, occorrerebbe una duplice approvazione da parte della Commissione e del BERT. Questa separazione continua ad essere una minaccia tangibile, ma non è facile metterla in atto;
- ha chiesto una genuina politica europea in materia di spettro radio;
- ha dichiarato di non ritenere questa sede opportuna per migliorare i meccanismi di rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale.

L'on. Pilar DEL CASTILLO VERA (PPE/DE - ES):

- ha sottolineato l'importanza del principio di corresponsabilità;
- ha sostenuto gli emendamenti che migliorerebbero l'organo dei regolatori nazionali;
- ha raccomandato un cofinanziamento del nuovo organo di regolamentazione, opponendosi invece alla proposta di un finanziamento totale da parte della Comunità.

L'on. Patrizia TOIA (ALDE - IT) ha sottolineato sia la necessità di sfruttare appieno le possibili opportunità culturali e sociali, sia l'importanza di una sinergia tra Comunità e Stati membri efficace quanto quella attuata in passato in materia di GSM.

L'on. Malcolm HARBOUR (PPE/DE - UK):

- ha dichiarato di essere intenzionato a far sì che i consumatori possano fare le loro scelte sulla base di informazioni quanto più chiare possibile sui prezzi, sulla natura del servizio offerto, su eventuali limitazioni e sull'eventuale inclusione del costo del terminale nel caso di adesione ad un contratto di durata prolungata. I consumatori dovrebbero poter fare acquisti con facilità e trasferire il loro numero rapidamente. Dovrebbero altresì poter esaminare la durata del contratto. Quest'ultima non dovrebbe essere addotta come elemento restrittivo nei confronti dei consumatori, qualora intendano passare ad un altro fornitore del servizio.
- ha sottolineato l'importanza dei diritti spettanti ai consumatori. Questi ultimi hanno diritto alla sicurezza dei dati, a reti sicure ed accessibili, e i cui operatori non ostacolino, in maniera contraria alla concorrenza, particolari contenuti o servizi. Egli ha appoggiato l'idea della Commissione in merito ad una nuova qualità dell'obbligo di fornire un servizio, ritenendo però che gli emendamenti del Parlamento apportino a quest'idea ulteriori miglioramenti. I consumatori hanno diritto anche a servizi universali di emergenza di buona qualità ed a servizi di localizzazione del chiamante. Gli utenti disabili hanno particolare diritto a questi servizi;
- ha chiesto che i consumatori abbiano diritto ad essere informati su taluni degli inconvenienti con cui potrebbero confrontarsi, ad esempio il rischio di violazione del diritto d'autore, il rischio di uso non autorizzato, o quello di acquistare prodotti che potrebbero danneggiare la loro salute (ad esempio, farmaci contraffatti). I fornitori di servizi elettronici dovrebbero pertanto proporre messaggi attinenti a servizi pubblici, come già attualmente fanno i canali televisivi. Personalmente, egli non ritiene che questo particolare aspetto sia un sistema per applicare la legislazione sui diritti d'autore (che egli ritiene di competenza dei governi nazionali), ma il suo intento è semplicemente semplificare e migliorare la vita dei consumatori.

Intervenendo a nome della commissione per i bilanci, l'on. Jutta HAUG (PSE - DE) si è rallegrata della prospettiva di una riduzione dell'onere gravante sul bilancio della Comunità.

Intervenendo a nome della commissione per i problemi economici e monetari, l'on. Karsten HOPPENSTEDT (PPE/DE - DE):

- ha raccomandato di incoraggiare lo sviluppo delle reti di nuova generazione attraverso una maggiore condivisione di rischi e costi, anche da parte delle imprese di Stato;



- ha sostenuto la proposta di accordare alla Commissione un diritto di veto;
- ha sostenuto che le frequenze non dovrebbero essere assegnate finché numerosi interrogativi non ottengono risposta, ad esempio, se vi sia una responsabilità dell'Unione europea e, in caso affermativo, in quali casi, quale sia l'entità reale del dividendo digitale, quali siano le concrete implicazioni dei vari modelli di assegnazione,
- ha dichiarato che non si dovrebbero pregiudicare altri servizi secondari, come i sistemi senza filo.

L'on. Gunnar HÖKMARK (PPE/DE - SE), intervenendo anch'egli a nome della commissione per i problemi economici e monetari:

- ha chiesto che il dividendo digitale sia utilizzato in modo tale da far sì che tutto lo spettro radio venga liberato per far spazio a nuovi servizi e possibilità, proteggendo però le attuali emittenti e i relativi servizi;
- ha affermato che, laddove non esiste ancora concorrenza di infrastrutture, è necessario garantire un'effettiva concorrenza attraverso una separazione funzionale.

L'on. Sophia IN 'T VELD (ALDE - NL), intervenendo anch'ella a nome della commissione per i problemi economici e monetari:

- ha chiesto che i consumatori dispongano di un'effettiva certezza del diritto;
- ha sottolineato la necessità di soluzioni che tengano conto di realtà globali - anziché soltanto europee.

Intervenendo a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, l'on. Reino PAASILINNA (PSE - FI):

- ha affermato che tutti i cittadini hanno diritto ad accedere alla banda larga;
- ha accolto con favore la prospettiva di un miglioramento dell'accesso di anziani e disabili;
- ha sottolineato la necessità di tener debito conto delle necessità di tutti gli operatori.

Intervenendo a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, l'on. Marian ZLOTEA (PPE/DE - RO):

- ha accolto con favore gli emendamenti attinenti alla disarmonizzazione dello spettro radio;
- ha sostenuto che occorrerebbe concentrarsi su aumento degli investimenti, accesso alla tecnologia di nuova generazione, miglioramento del servizio e riduzione dei costi.

L'on. Edit HERCZOG (PSE - HU), intervenendo parlando anch'ella a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, ha sottolineato l'importanza di emendare le carenze riguardanti l'accesso e di promuovere la protezione dei consumatori.

Intervenendo a nome della commissione cultura e educazione, l'on. Manolis MAVROMMATIS (PPE/DE - EL) ha messo in risalto la necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale.

L'on. Gyula HEGYI (PSE - HU), intervenendo anch'ella a nome della commissione cultura e educazione,:

- ha affermato che tutti devono avere accesso ai servizi delle comunicazione elettroniche;
- ha messo in rilievo il principio secondo cui la cultura e il patrimonio rappresentato dall'istruzione devono essere trasmessi e rispettati;
- ha chiesto che il BERT sia accessibile a contatti non solo con l'industria e con gruppi di consumatori, ma anche con raggruppamenti che possono fornire informazioni utili e affidabili in campo culturale.

L'on. Ignasi GUARDANS CAMBÓ (ALDE - ES), intervenendo anch'egli a nome della commissione cultura e educazione, ha messo in risalto la necessità di tutelare l'infanzia e la cultura.

Intervenendo a nome della commissione questioni giuridiche, l'on. Lidia GERINGER DE OEDENBERG (PSE - PL) ha sottolineato l'importanza di tutelare sia i diritti di proprietà intellettuale, sia i consumatori.

L'on. Manuel MEDINA ORTEGA (PSE - ES), intervenendo anch'egli a nome della commissione questioni giuridiche, ha messo in risalto l'importanza di tutelare sia i diritti di proprietà intellettuale, sia la vita privata dei cittadini.

Intervenendo a nome del gruppo PPE/DE, l'on. Angelika NIEBLER (PPE/DE - DE):

- ha riconosciuto la necessità che l'UE predisponga un quadro economico per gli investimenti nelle nuove tecnologie, ma ha anche messo in guardia contro la creazione di nuovi monopoli e
- ha invitato ad aprire lo spettro non solo alle emittenti attuali ma anche ad altri utenti.

Intervenendo a nome del gruppo PSE, l'on. Erika MANN (PSE - DE) ha sollecitato la creazione di un pacchetto di finanziamento misto con la partecipazione di finanziamenti a carico del bilancio comunitario.

Intervenendo a nome del gruppo ALDE, L'on. Patrizia TOIA (ALDE - IT):

- ha rilevato l'importanza di un quadro giuridico stabile e preciso;
- ha insistito affinché la normativa vigente sia applicata correttamente e
- ha sottolineato l'esigenza di quadro decentrato e flessibile.

Intervenendo a nome del gruppo UEN, l'on. Roberts ZĪLE (UEN - LV) ha rilevato che BERT è forse più democratico della Commissione, ma è tuttavia possibile che sia più debole.

Intervenendo a nome del gruppo Verts/ALE, l'on. Rebecca HARMS (Verts/ALE - DE):

- ha accolto favorevolmente la prospettiva di un servizio migliore per le persone con esigenze particolari
- si è detta contraria a interventi che affrontino il problema del diritto d'autore e
- ha chiesto che gli indirizzi IP godano della massima protezione possibile.

Intervenendo a nome del gruppo GUE/NGL, l'on. Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL - SE):

- si è detta contraria all'istituzione di una nuova autorità. Un intervento del genere sarebbe inutile e costoso e complicherebbe le cose;
- ha chiesto l'accesso uguale per tutti. Sarebbe un errore creare maggiori differenze sociali, per esempio tra ricchi e poveri e
- ha condannato l'influenza delle lobby nel processo legislativo riguardante queste proposte.

Intervenendo a nome del gruppo IND/DEM, l'on. Nils LUNDGREN (IND/DEM - SE):

- ha messo in guardia contro il tentativo dell'Unione europea di estendere il suo campo d'azione e di creare nuovi oneri amministrativi. Ha comunque accolto favorevolmente il presente pacchetto telecomunicazioni che offre maggiori possibilità ai cittadini comuni, deplorando tuttavia la creazione di ulteriori oneri burocratici e
- ha invitato ad assegnare lo spettro agli Stati membri una volta che sarà liberato.

L'on. Desislav CHUKOLOV (NI - BU) ha rilevato l'importanza della riservatezza.

L'on. Jerzy BUZEK (PPE/DE - PL) ha proposto che il Centro comune di Ricerca effettui ricerche riguardo alle possibilità di sfruttare al massimo il dividendo.

Il sig. Eric BESSON ha nuovamente preso la parola a nome del Consiglio e:

- ha preso atto della posizione dell'on. Harbour secondo cui l'accesso alla banda larga non rientra nell'attuale portata del servizio universale. La presidenza francese desidera semplicemente aprire un dibattito sul modo in cui garantire l'accesso alla banda larga in tutta la Comunità europea. I diversi Stati membri prevedono diversi scenari, alcuni preferiscono l'inclusione della banda larga nella direttiva sul servizio universale, mentre altri vorrebbero limitarsi a permettere ai singoli Stati membri che lo desiderano di includere l'accesso alla banda larga nel loro servizio universale e altri ancora assumono una posizione intermedia secondo la quale l'inclusione della banda larga nell'ambito del servizio universale verrebbe resa obbligatoria negli Stati membri quando la banda larga avrà raggiunto un grado sufficiente di maturità;
- ha risposto all'on. Harms dichiarando che secondo lui non si può parlare di conflitto tra lo sviluppo dell'internet da un lato e la protezione del diritto d'autore dall'altro. Lo sviluppo promuoverà la creatività e gli interessi degli autori. La Francia annette grande importanza al diritto d'autore, ma la presidenza francese non cerca di imporre il modello francese di prevenzione e risposta graduata e
- ha assicurato al Parlamento che riconosce l'esigenza di proteggere sia la vita privata che i dati personali.

L'on. Bernadette VERGNAUD (PSE - FR).

- ha rilevato l'importanza dell'accesso ai servizi d'emergenza e della possibilità di localizzare il punto dal quale è effettuata una telefonata;
- ha sottolineato l'esigenza di proteggere la privacy dei cittadini e di proteggere i minori. I fornitori di accesso dovrebbero fornire gratuitamente ai clienti software di controllo parentale e
- ha accolto favorevolmente la decisione della presidenza francese di includere tra le sue priorità l'estensione del campo d'applicazione del servizio universale in modo da includervi la banda larga.

L'on. Cristian BUȘOI (ALDE - RO):

- ha sottolineato che gli emendamenti intesi a introdurre una neutralità estrema della rete porterebbero a una maggiore congestione e lentezza delle reti e ne diminuirebbero l'efficienza aumentandone i costi. La gestione delle reti è vitale per la loro efficienza e razionalizzazione;
- ha sostenuto gli emendamenti riguardanti il numero d'emergenza 112 (il fatto che il numero 112 sarebbe accessibile in tutta l'Unione, l'obbligo imposto agli Stati membri di assicurare la localizzazione del chiamante, la possibilità di bloccare l'accesso ai servizi di emergenza tramite il 112 in caso di abusi reiterati da parte dell'utente e una migliore accessibilità delle persone con disabilità) e
- ha sostenuto l'emendamento riguardante l'istituzione di un sistema d'allarme per tutta l'UE. Questo emendamento non richiede l'istituzione di un'agenzia a Bruxelles, ma piuttosto la definizione di standard comuni riguardo al sistema d'allarme da parte delle autorità degli Stati membri. L'allarme sarebbe lanciato a livello locale ma in base a standard comuni che garantirebbero che tutti i cittadini potenzialmente interessati dell'UE possano ricevere e comprendere il messaggio e agire per salvare la loro vita.

L'on. Kathy SINNOTT (IND/DEM - IE):

- ha sostenuto il principio della neutralità della rete. Le persone debbono poter comunicare liberamente ma questa libertà deve essere usata con rispetto poiché l'internet si presta agli abusi e
- ha invitato a intervenire riguardo ad alcuni dei peggiori abusi su internet, quali la pedofilia. Andrebbero affrontati anche altri abusi. I fornitori di servizi internet devono fare la loro parte nel far sì che la loro piattaforma sia usata per diffamazione, odio e sfruttamento.

L'on. Jacques TOUBON (PPE/DE - FR):

- dissente dalla volontà espressa dall'on. Trautmann di escludere interamente qualsiasi riferimento alla proprietà intellettuale. Il contenuto della comunicazione è importante quanto le piattaforme per tale comunicazione. Ha fatto riferimento al memorandum d'intesa adottato il 24 luglio 2008 dal governo britannico, dall'OFCOM e da vari soggetti interessati - sottolineando che essi non sono paladini della burocrazia e del controllo dittatoriale sull'internet e
- ha dichiarato che non vanno ostacolate le leggi nazionali intese a far rispettare i diritti fondamentali e a porre le nuove tecnologie e la nuova economia al servizio della diversità culturale, delle industrie proattive e del talento europeo, asso nella manica dell'Europa nel mercato globale competitivo.

L'on. Evelyne GEBHARDT (PSE - DE) si è detta contraria a qualsiasi annacramento delle norme sulla protezione dei dati.

L'on. Erna HENNICOT-SCHOEPGES (PPE/DE - LU):

- ha sottolineato, per quanto riguarda il diritto di usare lo spettro, il fatto che i cicli di investimento e deprezzamento variano tra i diversi settori, come pure il fatto che la parte del testo che concerne l'assegnazione e l'armonizzazione delle frequenze e licenze pone gli operatori satellitari in una posizione delicata di incertezza del diritto, data la particolare natura della loro attività. L'articolo proposto dall'on. Trautmann al fine di offrire garanzie deve essere formulato in modo più chiaro in considerazione del principio di sussidiarietà e delle norme UIT e
- ha sollevato, per quanto riguarda la relazione dell'on. Harbour, il problema della definizione di servizi telefonici accessibili al pubblico. Questa definizione dovrebbe applicarsi solo ai servizi bidirezionali e dovrebbe essere coerente con la definizione contenuta nella direttiva sulla "Privacy". Le console di videogiochi non sono in alcun modo comparabili ai servizi telefonici tradizionali. Trattandoli come questi ultimi si rischierebbe di istituire un quadro normativo che ostacola l'innovazione e pone nella mani di utenti non consapevoli strumenti che non sono destinati a determinati usi (per esempio la possibilità di inviare un messaggio di emergenza da una consola di videogiochi che può stabilire una comunicazione unidirezionale).

L'on. Arlene McCARTHY (PSE - UK) ha richiamato l'attenzione su un emendamento da lei proposto e sostenuto dalla sua commissione, consistente nell'obbligare tutti gli Stati membri a introdurre la hotline 116000 per i minori scomparsi. Una recente relazione ha messo in evidenza che, 18 mesi dopo la sua introduzione nel 2007, solo sette Stati membri hanno assegnato tale hotline. È palese che l'approccio volontario non funziona. In Europa spariscono ogni anno approssimativamente 130 000 minori. Questa è una chiara possibilità di aiutare e agire offerta all'Unione.

Il sig. Luc CHATEL ha nuovamente preso la parola a nome del Consiglio e:

- si è compiaciuto della significativa convergenza delle opinioni del Parlamento e del Consiglio che aveva rilevato durante il dibattito, in particolare sul miglioramento della gestione delle frequenze, sul potenziamento della protezione dei consumatori e sulla separazione delle funzioni;
- ha tuttavia rilevato che saranno necessari ulteriori lavori su altri punti al fine di giungere a un compromesso, in particolare la possibilità di veto della Commissione, la forma giuridica e il finanziamento dell'alternativa all'autorità di regolamentazione europea;
- ha dichiarato, per quanto riguarda il finanziamento del nuovo organismo, che gli Stati membri non hanno ancora espresso opinioni precise sull'argomento. È chiaro che il metodo di finanziamento dipenderà principalmente dalla forma giuridica e delle competenze dell'organismo. La maggioranza degli Stati membri nutre tuttora dubbi sulla creazione di un organismo complementare. Il Consiglio dovrà pertanto trovare un equilibrio tra le varie opzioni e
- ha dichiarato, per quanto riguarda le reti della prossima generazione, che è soprattutto necessario promuovere la competizione, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture. In tal modo si incoraggerebbero gli investitori e sarebbe incentivata la condivisione dei rischi tra i vari operatori.

L'on. Harbour ha nuovamente preso la parola per negare che la sua relazione pregiudichi la neutralità.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria, svoltasi il 24 settembre 2008, il Parlamento ha adottato 126 emendamenti (emendamenti da 1 a 125 e 138).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.



## **Reti e servizi di comunicazione elettronica \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))**

### **(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0697),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0427/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0321/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Con la direttiva 2007/65/CE ("direttiva sui servizi di media audiovisivi"), si è proceduto ad una revisione intesa ad assicurare condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi nell'Unione europea, nonché a garantire il rispetto della diversità culturale e linguistica. In tale contesto un quadro normativo equo ed equilibrato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica costituisce un pilastro essenziale del settore audiovisivo dell'Unione europea.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Occorre pertanto riformare il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. ***Tale riforma è completata dall'istituzione, mediante regolamento [...]/.../CE] del [data] del Parlamento europeo e del Consiglio di un'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche (qui di seguito denominata "l'Autorità").*** La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di

(3) Occorre pertanto riformare il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente ***e coordinata*** per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.

costruire una società dell'informazione per tutti.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche ha tra i suoi obiettivi principali la creazione di un "ecosistema" sostenibile, basato sull'offerta e sulla domanda, la prima tramite mercati delle infrastrutture e dei servizi efficaci e concorrenziali, la seconda grazie a ulteriori sviluppi della società dell'informazione.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) Un ulteriore obiettivo del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche è quello ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Anche se i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante vengano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile. È opportuno che la necessità di mantenere la regolamentazione ex ante sia riesaminata entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 quater) Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguato alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter definire i mercati su base subnazionale e revocare gli obblighi regolamentari nei mercati o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale. Ciò dovrebbe applicarsi anche se le aree geografiche non sono definite come mercati distinti.***

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 quinquies) Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.***

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 sexies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 sexies) Nella sua comunicazione del***

*marzo 2006 dal titolo "Colmare il divario nella banda larga" la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale nell'Unione europea per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, l'accesso in diverse regioni è limitato a causa dei costi elevati dovuti alla bassa densità abitativa e alle distanze. Gli incentivi commerciali ad investire nell'introduzione della banda larga in queste zone si rivelano spesso insufficienti. L'innovazione tecnologica, per contro, riduce i costi di introduzione. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, dei Fondi strutturali o di obiettivi di politica industriale più ampia.*

## **Emendamento 8**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 3 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 septies) Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono di vitale importanza per lo sviluppo delle reti a fibre ottiche di prossima generazione e per giungere a un accesso radio flessibile ed efficiente, il che favorirà una maggiore concorrenza e la disponibilità di applicazioni e servizi innovativi, a tutto vantaggio dei consumatori. La sfida al riguardo consiste nel realizzare la prossima generazione di infrastrutture "ubiquitarie" e convergenti di reti e di servizi per le comunicazioni elettroniche, l'informatica e i media.*

## **Emendamento 9**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 3 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 octies) La politica delle autorità pubbliche dovrebbe assolvere un ruolo di*

*supporto all'efficace funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, intervenendo sul lato sia dell'offerta che della domanda in modo da stimolare un circolo virtuoso in cui lo sviluppo di migliori contenuti e servizi dipenda dalla realizzazione delle infrastrutture e viceversa. L'intervento pubblico dovrebbe essere proporzionato, non dovrebbe causare distorsioni della concorrenza né frenare gli investimenti privati, dovrebbe fornire maggiori incentivi all'investimento e abbassare le barriere che si frappongono all'ingresso nel mercato. In tale ambito, le autorità pubbliche potranno fornire un supporto allo sviluppo di un'infrastruttura di grande capacità adeguata alle esigenze future. Tale supporto pubblico andrebbe concesso mediante procedure aperte trasparenti e competitive, senza privilegiare a priori alcuna tecnologia determinata ed assicurando l'accesso alle infrastrutture su base non discriminatoria.*

## **Emendamento 10**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 3 nonies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 nonies) Finalità del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero essere anche la promozione della tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, garantendo una corretta ed esauriente informazione, con tutti i mezzi possibile, una trasparenza delle tariffe, la qualità nell'espletamento dei servizi. Dovrebbe inoltre riconoscere pienamente il ruolo delle associazioni dei consumatori nelle consultazioni pubbliche e garantire che le autorità competenti abbiano i poteri necessari per prevenire le potenziali manipolazioni e reprimere con la necessaria efficacia le possibili truffe.*

## **Emendamento 11**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 3 decies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 decies) Nell'adottare misure a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe tener conto dei pareri delle autorità nazionali di regolamentazione e delle parti industriali organizzando una consultazione efficace, al fine di assicurare trasparenza e proporzionalità. La Commissione dovrebbe pubblicare una documentazione dettagliata della consultazione che illustri le diverse linee d'intervento prese in considerazione, e i soggetti interessati dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per rispondere. Dopo la consultazione, una volta esaminate le risposte, la Commissione dovrebbe motivare la decisione risultante in una dichiarazione che deve contenere un'illustrazione del modo in cui si è tenuto conto dei pareri di quanti hanno risposto.*

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Fatta salva la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>1</sup>, è opportuno chiarire l'applicazione di taluni aspetti delle apparecchiature terminali relativamente all'accesso degli utenti finali disabili, in modo da assicurare l'interoperabilità fra le apparecchiature terminali e le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.*

<sup>1</sup> *GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.*

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione nell'ambito del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche contribuiscono alla realizzazione di obiettivi più ampi nei settori di politica pubblica quali cultura, occupazione, ambiente, coesione sociale, sviluppo regionale e assetto territoriale.***

**Emendamento 14/rev**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) I mercati nazionali delle comunicazioni elettroniche continueranno nell'Unione europea a divergere fra loro. È pertanto essenziale che le autorità nazionali di regolamentazione e l'organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) dispongano dei poteri e delle conoscenze necessari per costruire un "ecosistema" UE competitivo per i mercati e i servizi delle comunicazioni elettroniche che tenga conto delle differenze nazionali e regionali e rispetti il principio di sussidiarietà.***

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) Lo spettro radio deve essere considerato una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un

(16) Lo spettro radio deve essere considerato una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un



punto di vista economico, sociale ed ambientale e che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

punto di vista economico, sociale ed ambientale **e nel rispetto degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media** e che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi della UE possano essere efficacemente difesi a livello mondiale.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 ter) Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e nel mondo.***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 quater) Onde contribuire al***

*conseguimento degli obiettivi fissati nell'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), sarebbe opportuno che venisse organizzato per il 2010 un vertice dedicato allo spettro, su iniziativa degli Stati membri e con la partecipazione del Parlamento europeo, della Commissione e di tutti i soggetti interessati. Il vertice dovrebbe in particolare contribuire a garantire una maggiore coerenza generale delle politiche dell'Unione europea in materia di spettro, rendere disponibili radiofrequenze per nuovi servizi di comunicazioni elettroniche, una volta realizzata la transizione al digitale, e fornire orientamenti concernenti la transizione dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre.*

## **Emendamento 19**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 16 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 quinquies) Il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, liberare una notevole quantità di spettro nell'Unione europea, il cosiddetto "dividendo digitale". Gli Stati membri dovrebbero liberare al più presto i loro dividendi digitali, consentendo ai cittadini di beneficiare della diffusione di servizi nuovi, innovativi e competitivi. A tal fine occorre eliminare gli ostacoli esistenti a livello nazionale a un'efficiente allocazione o riallocazione del dividendo digitale e si dovrebbe perseguire un approccio più coerente e integrato per quanto concerne l'allocazione del dividendo digitale nella Comunità.*

## **Emendamento 20**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) Occorre gestire le frequenze radio in

(17) Occorre gestire le frequenze radio in

modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose, ***tenendo conto dei piani di frequenze concordati a livello internazionale***, per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Occorre aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per ***una determinata banda*** di frequenze (nel prosieguo denominati i "principi della neutralità tecnologica e dei servizi"). È opportuno che ***la*** determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi ***divenga l'eccezione alla regola e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.***

#### *Emendamento*

(20) Occorre aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per ***le bande*** di frequenze ***a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica, indicate nei piani di assegnazione delle frequenze nazionali e nei regolamenti radio dell'UIT*** (nel prosieguo denominati i "principi della neutralità tecnologica e dei servizi"). È opportuno che ***si ricorra alla*** determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi ***quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale.***

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) È opportuno che le ***eccezioni*** al principio della neutralità tecnologica siano ***limitate*** e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, o di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici o, ancora, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, oppure ***ove strettamente necessario, di conformarsi a un'eccezione al principio di neutralità dei servizi.***

#### *Emendamento*

(21) È opportuno che le ***limitazioni*** al principio della neutralità tecnologica siano ***appropriate*** e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, o di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici o, ancora, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, oppure di ***attenersi a un obiettivo di interesse generale in conformità del diritto comunitario.***

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico ***potrebbero essere permesse, ove siano necessarie e proporzionate***, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale ***o l'uso ottimale dello spettro radio***. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana, le eccezioni non devono dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. Per permettere al titolare dell'autorizzazione di scegliere liberamente i mezzi più efficienti per il trasporto del contenuto dei servizi forniti per mezzo delle frequenze radio, è opportuno che questo non sia disciplinato dall'autorizzazione all'utilizzo delle frequenze radio.

#### *Emendamento*

(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tener conto dei diritti acquisiti in precedenza, ***delle disposizioni relative ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze e dei regolamenti radio dell'UIT***. Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico ***per tener conto di considerazioni di interesse pubblico nazionale o*** per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale, ***l'uso efficiente delle radiofrequenze e la gestione efficace dello spettro***. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione ***delle politiche nazionali in materia di audiovisivi e di media***, della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana ***o per assicurare il conseguimento di tali obiettivi***, le eccezioni non devono dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. Per permettere al titolare dell'autorizzazione di scegliere liberamente i mezzi più efficienti per il trasporto del contenuto dei servizi forniti per mezzo delle frequenze radio, è opportuno che questo non sia disciplinato dall'autorizzazione all'utilizzo delle frequenze radio.

## Emendamento 24

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale.

*Emendamento*

(23) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica, **alle politiche nazionali in materia di audiovisivi e di media** e al pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale.

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

***(26) Visto l'impatto delle eccezioni sullo sviluppo del mercato interno dei servizi di comunicazioni elettroniche, la Commissione dovrebbe essere in grado di armonizzare la portata e la natura delle eventuali eccezioni rispetto ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi, diverse da quelle destinate a garantire la promozione della diversità linguistica e culturale e del pluralismo dei media, tenuto conto delle condizioni tecniche armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente delle frequenze radio ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione Spettro radio).***

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, **occorre conferire alla Commissione il potere di assegnare**

*Emendamento*

(29) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, **la Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare il**

*all'Autorità responsabilità specifiche* nel campo della numerazione. Inoltre, per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile.

*BERT* nel campo della numerazione. Inoltre, per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile, ***nonché l'istituzione di un numero telefonico unico a livello dell'Unione europea per garantire un facile accesso a tali servizi.***

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di condotti, piloni e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.

#### *Emendamento*

È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo ***equo, efficiente e*** responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di ***elementi di rete e risorse correlate quali*** condotti, piloni e antenne, accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, ***segnatamente le nuove reti di accesso a fibre ottiche. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre agli operatori l'obbligo di fornire un'offerta di riferimento per concedere l'accesso ai propri condotti in modo equo e non discriminatorio.***

## Emendamento 28

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazioni elettroniche è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'UE. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che *l'Autorità* contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia *l'Autorità* che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, occorre imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.

*Emendamento*

(32) Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazioni elettroniche è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'UE. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che *l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)*<sup>1</sup> contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia *l'ENISA* che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, occorre imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.

---

<sup>1</sup> *Istituita dal regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).*

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche nel mercato interno. È opportuno che *l'Autorità* contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. Occorre che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini e imporre sanzioni nei casi accertati di mancata conformità.

#### *Emendamento*

(33) Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche nel mercato interno. È opportuno che *l'ENISA* contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. Occorre che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini e imporre sanzioni nei casi accertati di mancata conformità.

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 39 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(39 bis) È opportuno incoraggiare sia gli investimenti che la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.***

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(43) La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a

(43) La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a



garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale **permette di** migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. ***In casi eccezionali può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un'analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d'accesso, conformemente alla procedura per l'analisi del mercato stabilita all'articolo 16 della direttiva quadro. Nell'esecuzione dell'analisi del mercato e nell'elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili.*** Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale **può** migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

## Emendamento 32

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 44 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(44 bis) L'ulteriore integrazione dei mercati nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche rende necessario un migliore coordinamento nell'applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.***

**Emendamento 33**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 46**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(46) Sebbene in alcune circostanze è opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

(46) Sebbene in alcune circostanze è opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi ***o per promuovere l'efficienza, la concorrenza sostenibile e garantire il massimo beneficio per gli utenti finali***, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

**Emendamento 34**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 47 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(47 bis) La Commissione dovrebbe sottoporre una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'adozione di misure di armonizzazione per l'attuazione della politica comunitaria nel settore delle comunicazioni elettroniche che vanno oltre i provvedimenti tecnici di attuazione.***

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 49

#### *Testo della Commissione*

(49) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. **Di conseguenza, risulterebbe possibile rispettare un numero crescente di** obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi, **senza dover concedere diritti individuali per l'uso dello spettro radio.** Il ricorso a criteri specifici per l'assegnazione di spettro radio **alle emittenti risulterebbe giustificato solo ove** ciò fosse necessario per conseguire **un particolare** obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. *È opportuno* che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

#### *Emendamento*

(49) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. **Tuttavia taluni** obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi **possono richiedere** il ricorso a criteri specifici per l'assegnazione di spettro radio, **quando** ciò **risulta** necessario per conseguire **uno specifico** obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. *Occorre* che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 50

#### *Testo della Commissione*

(50) **Per assicurare la parità di trattamento, è necessario che nessun utilizzatore dello spettro sia esentato** dall'obbligo di versare i **normali** diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro radio.

#### *Emendamento*

(50) **Ogni esenzione totale o parziale** dall'obbligo di versare i diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro radio **dovrebbe essere obiettiva e trasparente, e basata sull'esistenza di altri obblighi di interesse generale stabiliti dal diritto nazionale.**

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 53

#### *Testo della Commissione*

(53) È opportuno che la rimozione degli ostacoli giuridici e amministrativi a un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso relativi allo spettro o ai numeri, con ripercussioni a livello europeo, favorisca il progresso tecnologico e lo sviluppo dei servizi e contribuisca a migliorare la concorrenza. Benché il coordinamento delle condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente delle frequenze radio sia organizzato conformemente alla decisione sullo spettro radio, potrebbe anche essere necessario, per conseguire gli obiettivi del mercato interno, coordinare o armonizzare le procedure di selezione e le condizioni che si applicano ai diritti e alle autorizzazioni in determinate bande, ai diritti d'uso per i numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò vale in particolare per i servizi di comunicazioni elettroniche che, per loro natura, hanno una dimensione connessa al mercato interno o un potenziale transnazionale, quali i servizi satellitari, il cui sviluppo sarebbe ostacolato da discrepanze nell'assegnazione dello spettro radio tra Stati membri. È pertanto opportuno che la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni e tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, possa adottare misure di attuazione tecnica per conseguire tali obiettivi. Le misure di attuazione adottate dalla Commissione possono imporre agli Stati membri di rendere disponibili diritti d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel loro territorio e, ove necessario, abrogano qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in vigore. In tali casi occorre che gli Stati membri non concedano alcun nuovo diritto d'uso per la banda di frequenze o la serie di numeri interessati a norma delle procedure nazionali.

#### *Emendamento*

(53) È opportuno che la rimozione degli ostacoli giuridici e amministrativi a un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso relativi allo spettro o ai numeri, con ripercussioni a livello europeo, favorisca il progresso tecnologico e lo sviluppo dei servizi e contribuisca a migliorare la concorrenza. Benché il coordinamento delle condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente delle frequenze radio sia organizzato conformemente alla decisione sullo spettro radio, potrebbe anche essere necessario, per conseguire gli obiettivi del mercato interno, coordinare o armonizzare le procedure di selezione e le condizioni che si applicano ai diritti e alle autorizzazioni in determinate bande, ai diritti d'uso per i numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò vale in particolare per i servizi di comunicazioni elettroniche che, per loro natura, hanno una dimensione connessa al mercato interno o un potenziale transnazionale, quali i servizi satellitari, il cui sviluppo sarebbe ostacolato da discrepanze nell'assegnazione dello spettro radio tra Stati membri **e tra l'Unione europea e paesi terzi, tenendo conto delle decisioni dell'UIT e della CEPT**. È pertanto opportuno che la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni e tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, possa adottare misure di attuazione tecnica per conseguire tali obiettivi. Le misure di attuazione adottate dalla Commissione possono imporre agli Stati membri di rendere disponibili diritti d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel loro territorio e, ove necessario, abrogano qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in vigore. In tali casi occorre che gli Stati membri non concedano alcun nuovo diritto d'uso per la banda di frequenze o la serie di numeri interessati a norma delle procedure nazionali.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 57

#### *Testo della Commissione*

(57) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche di comunicare con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

#### *Emendamento*

(57) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche **e dei servizi di emergenza** di comunicare **tra loro e** con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 60

#### *Testo della Commissione*

(60) In particolare, *occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Occorre inoltre conferire il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati e di adottare misure di attuazione per armonizzare le regole, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare tali*

#### *Emendamento*

(60) In particolare, *la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Occorre inoltre conferire il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati e di adottare misure di attuazione per armonizzare le regole, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Tali misure di portata generale e intese a completare tali direttive nuovi elementi*

direttive con *l'aggiunta* di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ***Quando, per imperiosi motivi d'urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali per questa procedura, è opportuno che la Commissione possa utilizzare la procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione di cui sopra.***

non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ***Poiché lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo secondo le normali scadenze potrebbe, in talune situazioni eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile delle misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire rapidamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.***

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

#### *Emendamento*

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali ***onde facilitare l'accesso per gli utenti disabili e favorire l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti svantaggiati.*** Essa definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 2 – paragrafo lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) "risorse correlate", le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura

#### *Emendamento*

e) "risorse correlate", le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura

di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi i sistemi di traduzione dei numeri o degli indirizzi, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché l'infrastruttura fisica, come condotti, piloni, armadi di distribuzione *ed edifici*;

di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi i sistemi di traduzione dei numeri o degli indirizzi, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché l'infrastruttura fisica, come *gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le torri e le altre strutture di supporto, i condotti, le guaine, i piloni, le antenne, i pozzetti e gli* armadi di distribuzione, *nonché tutti gli altri elementi di rete che non sono attivi*;

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 2 – lettera e

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 2 – lettera s

#### *Testo della Commissione*

s) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

#### *Emendamento*

s) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative *internazionali*, comunitarie o nazionali applicabili;

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e trasparente. Le autorità nazionali di regolamentazione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esecuzione quotidiana dei compiti a loro affidati ai sensi della

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e trasparente *e con tempestività*. Le autorità nazionali di regolamentazione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esecuzione quotidiana dei compiti a loro affidati ai sensi della

normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali nazionali hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali nazionali hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:***

***"3 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BERT relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere i compiti loro attribuiti e per poter partecipare attivamente e contribuire al BERT. Le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre di bilanci annuali separati, che sono resi pubblici."***

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 ter) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:***

***"3 ter. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto le posizioni comuni emanate dal BERT allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali."***



## Emendamento 46

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione *e* che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni *in maniera efficace*. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione, che vi sia un efficace meccanismo di ricorso *e che il procedimento dinanzi all'organo di ricorso non subisca indebiti ritardi. Gli Stati membri fissano dei termini per l'esame dei ricorsi.*

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie. Queste sono concesse se sussiste l'urgente necessità di sospendere l'effetto della decisione al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia imposto dal principio dell'equilibrio degli interessi.

#### *Emendamento*

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie. Queste sono concesse, *in conformità con la pertinente legislazione nazionale*, se sussiste l'urgente necessità di sospendere l'effetto della decisione al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia imposto dal principio dell'equilibrio degli interessi.

## Emendamento 48

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 2002/21/CE  
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) È aggiunto il seguente paragrafo:*

**"2 bis. Gli organi di ricorso hanno la facoltà di chiedere il parere del BERT prima di prendere una decisione nel quadro di una procedura di ricorso."**

## Emendamento 49

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva 2002/21/CE  
Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. ***Tali imprese sono inoltre tenute a comunicare informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.*** Su richiesta, tali imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Su richiesta, tali imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni ***e rispetta le normative comunitarie e nazionali in materia di riservatezza commerciale.***

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 6 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 20 o 21, e salvo diversa disposizione contenuta nelle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari **che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato**, o quando intendono imporre limitazioni **conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4**, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

#### *Emendamento*

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 20 o 21, e salvo diversa disposizione contenuta nelle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari, o quando intendono imporre limitazioni **a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato**, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 6 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

Il risultato della procedura di consultazione *deve essere* reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

#### *Emendamento*

Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale. **In caso di diffusione ingiustificata di informazioni riservate, le autorità nazionali di regolamentazione, su richiesta delle imprese interessate, provvedono ad adottare quanto prima le misure necessarie.**

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 7 - paragrafi da 2 a 10

#### *Testo della Commissione*

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con ***l'Autorità*** al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e ***l'Autorità*** per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

#### *Emendamento*

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con ***il BERT in modo trasparente*** al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e ***il BERT*** per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo ove diversamente previsto nelle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 7 bis, al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri, essa rende accessibile il progetto di misura alla Commissione, *all'Autorità* e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5, *oppure*

*c) imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),*

3. Salvo ove diversamente previsto nelle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 7 bis, al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri, essa rende accessibile il progetto di misura *contemporaneamente* alla Commissione, *al BERT* e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, *il BERT* e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, *il BERT* e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5,

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. Prima di adottare una decisione, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere *dell'Autorità* presentato a norma dell'articolo 5 del regolamento [...../CE]. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, di una decisione adottata conformemente al paragrafo 5 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. Prima di adottare una decisione, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere *del BERT* presentato a norma dell'articolo 5 del regolamento [...../CE]. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, di una decisione adottata conformemente al paragrafo 5 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. Qualsiasi altro organismo nazionale che esercita funzioni ai sensi della presente direttiva o delle direttive particolari tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione.

***8. Ove un progetto di misura sia stato modificato conformemente al paragrafo 6, la Commissione può adottare una decisione che prescrive all'autorità nazionale di regolamentazione di imporre un obbligo specifico ai sensi degli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) entro un periodo di tempo determinato.***

***Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati per le autorità nazionali di regolamentazione nell'articolo 8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 6 del regolamento [...../CE], in particolare nell'elaborare l'obbligo o gli obblighi da imporre.***

***9. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione tutte le misure definitive che rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).***

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, ***del BERT*** e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. Qualsiasi altro organismo nazionale che esercita funzioni ai sensi della presente direttiva o delle direttive particolari tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione.

10. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, alle altre autorità nazionali di regolamentazione e *all'Autorità*. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

10. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, alle altre autorità nazionali di regolamentazione e *al BERT*. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

### **Emendamento 53/rev**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo -7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6 bis) È inserito il seguente articolo:**

**"Articolo -7 bis**

***Procedura per l'applicazione coerente  
delle misure correttive***



*1. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione intende intervenire per imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri dispongono di un periodo di un mese dalla data della notifica del progetto di misura per trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata.*

*2. Se il progetto di misura concerne l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo diverso da quello di cui all'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Commissione può, nello stesso periodo, notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BERT i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i due mesi successivi alla notifica della Commissione.*

*In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione o dalle altre autorità nazionali di regolamentazione.*

***3. Nel periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, la Commissione, il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più appropriata ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire prassi regolamentari coerenti.***

***Nello stesso periodo di due mesi il BERT, deliberando a maggioranza assoluta, adotta un parere che conferma l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura oppure indica che il progetto di misura va modificato, formulando a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato ed è reso pubblico.***

***Qualora il BERT abbia confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni.***

***Qualora il BERT abbia indicato che il progetto di misura dovrebbe essere modificato, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BERT, può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare il progetto di misura, precisandone i motivi e formulando a tal fine proposte specifiche.***

***4. Se il progetto di misura riguarda l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo sancito dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), l'adozione del progetto di misura viene sospesa per un ulteriore periodo di due mesi che ha inizio alla fine del periodo di un mese di cui al paragrafo 1.***

***Entro il periodo massimo di cui al secondo comma il BERT, deliberando a maggioranza assoluta, adotta un parere che conferma l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura oppure indica che la misura non va adottata, precisandone i motivi. Il parere viene motivato ed è reso pubblico.***

***Qualora la Commissione e il BERT abbiano confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura, e solo in questo caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni.***

**5. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione conformemente al paragrafo 3, quarto comma, di una decisione motivata che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di modificare il progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata modifica o ritira il progetto in questione. Se il progetto di misura deve essere modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente all'articolo 7.**

**6. L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura."**

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 7 bis - paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione può stabilire **disposizioni di esecuzione** in relazione all'articolo 7 che definiscono la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

#### *Emendamento*

1. La Commissione, **tenendo nella massima considerazione il parere del BERT**, può stabilire **raccomandazioni e/o orientamenti** in relazione all'articolo 7 che definiscono la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2

**2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.**

**soppresso**

## **Emendamento 56**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera a**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.

*Emendamento*

Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze ***o salvo quanto diversamente disposto per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 4***, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.

## **Emendamento 57**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera b**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

*Emendamento*

a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità, ***e assicurando che i fornitori siano compensati per gli***

*eventuali costi netti supplementari che possono dimostrare di aver sostenuto a causa dell'imposizione di tali obblighi di servizio pubblico;*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera b**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di contenuti;

#### *Emendamento*

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di contenuti *e per l'accesso a questi ultimi e ai servizi nell'insieme delle reti;*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(b bis) Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*"c) incoraggiando e agevolando investimenti efficienti orientati al mercato in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione;"*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera b ter (nuova)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(b ter) Al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa.*

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera e

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

g) applicando il principio in base al quale gli utenti finali devono poter accedere a qualsiasi contenuto lecito e devono potere distribuirlo, nonché devono poter utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta.

#### *Emendamento*

g) applicando il principio in base al quale gli utenti finali devono poter accedere a qualsiasi contenuto lecito e devono poter distribuirlo, nonché devono poter utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, **e contribuendo in tal modo alla promozione dei contenuti leciti, conformemente all'articolo 33 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).**

## Emendamento 138

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera e bis (nuova)

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g bis nuova

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**e bis) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera g bis):**

**"g bis) applicando il principio in base al quale non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali, ~~in particolare in conformità dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla libertà di espressione e di informazione~~, in mancanza di una decisione preliminare dell'autorità giudiziaria, in particolare in conformità dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla libertà di espressione e di informazione, ad eccezione del caso in cui vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica e l'intervento dell'autorità giudiziaria sia successivo."**

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera e ter (nuova)

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*(e ter) E' aggiunto il seguente paragrafo:*

*"4 bis. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:*

*a) promuovendo la prevedibilità regolamentare grazie alla continuità dei correttivi apportati per diverse revisioni di mercato, se del caso;*



*b) garantendo che, in circostanze simili, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;*

*c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo la concorrenza basata sulle infrastrutture ove possibile;*

*d) promuovendo gli investimenti orientati al mercato e l'innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, segnatamente incoraggiando la condivisione degli investimenti e assicurando un'adeguata ripartizione dei rischi tra gli investitori e le imprese che beneficiano dell'accesso alle nuove risorse;*

*e) tenendo debitamente conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;*

*f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena si sia instaurata una siffatta concorrenza."*

#### **Emendamento 63/rev**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/21/EC

Articolo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) sono inseriti i seguenti articoli:*

*"Articolo 8 bis*

*Comitato per la politica in materia di  
spettro radio*

*1. È istituito un comitato per la politica in materia di spettro radio l'"RSPC" onde contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.*

*L'RSPC fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su questioni attinenti alla politica in materia di spettro radio.*

*L'RSPC è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali responsabili per la politica dello spettro radio di ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro dispone di un voto; la Commissione non ha diritto di voto.*

*2. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'RSPC, deliberando a maggioranza assoluta, adotta pareri.*

*3. L'RSPC presenta una relazione annuale di attività al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*Articolo 8 ter*

*Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio nell'Unione europea*

***1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio nell'Unione europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche UE, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare le interferenze dannose.***

***2. Le attività della politica in materia di spettro radio lasciano impregiudicati:***

***a) le misure adottate a livello comunitario o nazionale, nel rispetto del diritto comunitario, nel perseguimento di obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei contenuti e le politiche in materia di audiovisivi e media;***

***b) le disposizioni della direttiva 1999/5/CE\*; e***

***c) il diritto degli Stati membri di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.***

***3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento degli approcci in materia di politica dello spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno in settori della politica UE quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e lo sviluppo.***

*4. La Commissione può, tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC, presentare una proposta legislativa volta a istituire un programma d'azione in materia di spettro radio per quanto concerne la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea o altre misure legislative allo scopo di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare le interferenze dannose.*

*5. Gli Stati membri assicurano l'efficace coordinamento degli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio. Ove necessario per assicurare tale efficace coordinamento, la Commissione, tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC, può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio obiettivi politici comuni, tra cui, se del caso, un mandato negoziale.*

-----  
*\* Direttiva 1995/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10)."*

## Emendamento 64/rev

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi *dell'articolo 8*. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

#### *Emendamento*

**1. Tenendo debitamente conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico**, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi *degli articoli 8 e 8 ter*. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze *aperte ai* servizi di comunicazioni elettroniche possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie *di accesso senza fili o alla rete radio*.

parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. ***In tale contesto gli Stati membri agiscono nel rispetto degli accordi internazionali e possono tenere conto di considerazioni di ordine pubblico.***

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e ***di perseguire benefici per i consumatori, come le economie di scala e l'interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono in conformità degli articoli 8 ter e 9 quater della presente direttiva e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).***

3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze ***disponibili per i*** servizi di comunicazioni elettroniche possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie ***utilizzati per i servizi di comunicazioni elettroniche conformemente ai regolamenti radio dell'UIT.***

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie **di accesso senza fili o rete radiofonica** utilizzati, ove ciò sia necessario al fine di:

- a) evitare interferenze dannose,
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,
- c) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze **nei casi in cui l'uso delle radiofrequenze sia assoggettato a un'autorizzazione generale, oppure**
- d) **rispettare una limitazione** conformemente al paragrafo 4 *seguito*.

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma **o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater**, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze **aperte ai** servizi di comunicazioni elettroniche possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie utilizzati **per i servizi di comunicazioni elettroniche**, ove ciò sia necessario al fine di:

- a) evitare **la possibilità di** interferenze dannose,
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,
- b bis) assicurare la qualità tecnica del servizio,**
- c) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze,
- c bis) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro,**
- d) **conseguire un obiettivo di interesse generale** conformemente al paragrafo 4.

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze **disponibili per i** servizi di comunicazioni elettroniche **conformemente ai rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze e ai regolamenti radio dell'UIT** possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

Le **limitazioni** che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, **in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario**, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.

Una **limitazione** che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze **dopo il 31 dicembre 2009**.

Le **misure** che impongono la fornitura di un servizio **di comunicazioni elettroniche** in una banda specifica **disponibile per i servizi di comunicazioni elettroniche** sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale **definito nella legislazione nazionale** conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure la promozione **di obiettivi di politica culturale e dei media quali la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media**.

Una **misura** che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio **di comunicazioni elettroniche** in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni **e delle misure** di cui ai paragrafi 3 e 4 **e rendono pubblici i risultati di tali revisioni**.

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze **dal ... \***.

---

**\* Data di recepimento della presente direttiva.**

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 bis - paragrafi 1 e 2

#### *Testo della Commissione*

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal **[1° gennaio 2010]**, gli Stati membri **assicurano** che i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data possano presentare all'autorità

#### *Emendamento*

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal ... \*, gli Stati membri **hanno facoltà di disporre** che i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data **e che rimarrano validi per un periodo**

nazionale di regolamentazione competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale **di regolamentazione** competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

**non inferiore a cinque anni** possano presentare all'autorità nazionale di regolamentazione competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.



2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, **è possibile presentare una richiesta di riesame esclusivamente per la** parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo. La parte delle radiofrequenze che non è più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo **a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4**, è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, **fra cui la fornitura di servizi radiofonici o televisivi, il diritto d'uso della** parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo **resta inalterato**. La parte delle radiofrequenze che non **fosse** più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente **all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva e** all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

---

**\* Data di recepimento della presente direttiva.**

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 10**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 ter

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater, **senza l'assenso preventivo dell'autorità nazionale di regolamentazione.**

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater **purché il trasferimento o la cessione sia conforme alle procedure nazionali e ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze.**

Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze **sia notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente** per l'assegnazione dello spettro **e sia resa pubblica**. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione spettro radio o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti devono rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese **in conformità delle procedure nazionali**.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze **e l'avvenuto trasferimento siano notificati alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici**. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione **dell'articolo 9 quater e** della decisione spettro radio o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti devono rispettare questa utilizzazione armonizzata.

## Emendamento 67/rev

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater

#### *Testo della Commissione*

Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti **dal presente articolo**, la Commissione può adottare provvedimenti di attuazione per:

a) **armonizzare l'individuazione delle** bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;

#### *Emendamento*

Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti **dagli articoli 8 ter, 9, 9 bis e 9 ter**, la Commissione può adottare provvedimenti **tecnici** di attuazione per:

**-a) applicare il programma d'azione in materia di spettro radio istituito a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 7;**

a) **individuare le** bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;

b) armonizzare le condizioni collegate a tali diritti *e le condizioni, le procedure, i limiti, le restrizioni, le revoche e le norme transitorie che si applicano a tali trasferimenti o locazioni*;

c) *armonizzare i provvedimenti specifici per garantire condizioni eque di concorrenza nel caso di trasferimento di diritti individuali*;

d) *introdurre un'eccezione al principio della neutralità tecnologica o dei servizi, nonché armonizzare la portata e la natura delle eccezioni a tali principi conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, diverse da quelle miranti a garantire la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media*.

*Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita dall'Autorità conformemente all'articolo 10 del regolamento [.../CE].*

b) armonizzare le condizioni collegate a tali diritti;

d) *individuare le bande per le quali si applica il principio della neutralità dei servizi*.

*Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.*

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori *di servizi di comunicazione elettronica cui il pubblico ha accesso*. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché

#### *Emendamento*

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori *e utilizzatori di numeri nell'Unione europea*. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata

l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di **servizi di comunicazione elettronica** in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori **e utilizzatori** in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 10 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione **della numerazione** all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la **definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici**. Le misure di attuazione possono affidare **all'Autorità** responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione **di numeri o serie di numeri specifici** della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la **garanzia di un accesso transfrontaliero alla numerazione nazionale utilizzata per servizi essenziali come la consultazione elenchi**. Le misure di attuazione possono affidare **al BERT** responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate *conformemente alla* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. **Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.**

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate *secondo la* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

## Emendamento 70

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 12

#### *Testo della Commissione*

##### Articolo 12

Coubicazione e condivisione di **strutture** per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, in particolare l'accesso a edifici, piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi di distribuzione.

#### *Emendamento*

##### Articolo 12

Coubicazione e condivisione di **elementi di rete e risorse correlate** per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, **nel pieno rispetto del principio di proporzionalità**, in particolare l'accesso a edifici, **il cablaggio degli edifici**, piloni, antenne, **torri e altre strutture di supporto**, condotti, **guaine**, pozzetti e armadi di distribuzione, **nonché tutti gli altri elementi di rete che non sono attivi.**

2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la localizzazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la localizzazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

***2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere, abbiano la facoltà di imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la localizzazione fisica) in modo da incoraggiare gli investimenti efficaci nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e garantiscono che vi sia un'adeguata condivisione dei rischi tra le imprese interessate.***

***2 ter. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione, elaborino un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti di cui a detto paragrafo, e mettano tale inventario a disposizione delle parti interessate.***

**2 quater. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti stabiliscano procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici di cui al paragrafo 2 e altresì per quanto riguarda altre appropriate strutture o proprietà pubbliche. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti appropriate strutture o proprietà pubbliche e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.**

3. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al **paragrafo 1** sono obiettivi, trasparenti e proporzionati.

3. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al **presente articolo** sono obiettivi, trasparenti, **non discriminatori** e proporzionati.

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 14**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 13 bis

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per tutelare la sicurezza delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire **o** limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per tutelare la sicurezza delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire **e** limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino **tutte** le misure **necessarie** per garantire l'integrità delle loro reti in modo da garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale **di regolamentazione ogni eventuale** violazione della sicurezza o **dell'**integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l'autorità nazionale **di regolamentazione** interessata informa le autorità nazionali **di regolamentazione** degli altri Stati membri e **l'Autorità**. Ove la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale **di regolamentazione** può informare il pubblico.

**Ogni tre mesi** l'autorità nazionale **di regolamentazione** trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino le misure **opportune** per garantire l'integrità delle loro reti in modo da garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. **Le autorità nazionali competenti consultano fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche prima di adottare misure specifiche per la sicurezza e l'integrità delle reti di comunicazioni elettroniche.**

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale **competente una** violazione della sicurezza o **una perdita di** integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l'autorità nazionale **competente** interessata informa le autorità nazionali **competenti** degli altri Stati membri e **l'ENISA**. Ove la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale **competente** può informare il pubblico.

**Una volta all'anno** l'autorità nazionale **competente** trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.



4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere *dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [...../CE]*, può adottare misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica.

*Queste* misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate *conformemente alla* procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere *dell'ENISA*, può adottare misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. *Le misure tecniche di attuazione non ostano a che gli Stati membri possano introdurre ulteriori requisiti per conseguire le finalità enunciate ai paragrafi 1 e 2.*

*Le regole relative alla notifica delle violazioni si applicano conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche\*.*

*Tali* misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate *secondo la* procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

-----  
\* *GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.*

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 13 ter – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali *di regolamentazione* abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le *competenti* autorità nazionali abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis. *Le istruzioni vincolanti sono proporzionate ed economicamente e*

*tecnicamente sostenibili e sono applicate entro termini di tempo ragionevoli.*

#### **Emendamento 73/rev**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 14**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 13 ter – paragrafo 2 – alinea

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali **di regolamentazione** abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di:

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le **competenti** autorità nazionali abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di:

#### **Emendamento 74**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 14**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 13 ter – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

##### *Emendamento*

a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza **e l'integrità** dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 14**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 13 ter – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali **di regolamentazione** dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le **competenti** autorità nazionali dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità **nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.**

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 15 – lettera a

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) Al secondo comma del paragrafo 2, la seconda frase è soppressa.*

*soppresso*

## Emendamento 77

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 14 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) Il paragrafo 3 è **soppresso**.*

*b) il paragrafo 3 è **sostituito dal seguente**:*

**"Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico e qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata, possono essere imposte misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva sull'accesso) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva sul servizio universale)."**

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 16 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) è inserito il seguente paragrafo:***

**"2 bis. Entro ...\* la Commissione pubblica orientamenti per le autorità nazionali di regolamentazione per quanto concerne decisioni volte a imporre, modificare o ritirare obblighi a carico delle imprese aventi un potere di mercato significativo.**

-----  
**\* Data di entrata in vigore della direttiva 2008/.../CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 2002/21/CE]".**

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 16 – lettera d**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 15 – paragrafo 4 - comma 2

#### *Testo della Commissione*

Questa decisione, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ***Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.***

#### *Emendamento*

Questa decisione, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 17 – lettera a**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti elencati nella raccomandazione tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

#### *Emendamento*

1. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti ***tenendo in considerazione i mercati*** elencati nella raccomandazione ***e*** tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 17 – lettera c

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

*Testo della Commissione*

*La Commissione, tenendo nel massimo conto il parere dell'Autorità emesso conformemente all'articolo 6 del regolamento [.../CE], può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di designare determinate imprese come detentrici di un potere di mercato significativo e di imporre obblighi specifici a norma degli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) sull'impresa o sull'imprese così designate. Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati per le autorità nazionali di regolamentazione nell'articolo 8.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 82

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 18 – lettera a

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

a) Al paragrafo 1, nella seconda frase, *le parole* "secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2" *sono sostituite da* "può predisporre misure di attuazione adeguate e"

*Emendamento*

a) Al paragrafo 1, *nella prima frase, i termini "all'articolo 22, paragrafo 2" sono sostituiti da "all'articolo 22, paragrafo 3";* nella seconda frase, *i termini*"secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2" *sono sostituiti da* "predispone misure di attuazione adeguate e"

## Emendamento 83

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

*(a bis) Al paragrafo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

**"In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)."**

#### Emendamento 84

##### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 18 – lettera c

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

##### Testo della Commissione

6 bis. Le misure di attuazione volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, **di cui ai paragrafi 4 e 6**, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. **Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.**

##### Emendamento

6 bis. Le misure di attuazione **di cui ai paragrafi 1, 4 e 6**, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3."

#### Emendamento 85

##### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 19

##### Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove

##### Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove

rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari *possono creare* un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere *dell'Autorità, emettere una raccomandazione o* adottare una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari *creano* un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere *del BERT*, adottare una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.



**2. Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.**

***Gli Stati membri assicurano che, nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità nazionali di regolamentazione tengano tali raccomandazioni nella massima considerazione. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.***

3. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata *conformemente alla* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ***Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.***

4. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato per affrontare le seguenti questioni:

a) attuazione coerente degli approcci normativi, compreso il trattamento normativo riservato ai nuovi servizi;

b) questioni legate alla numerazione, ai nomi e agli indirizzi, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza 112;

c) questioni relative ai consumatori, in particolare l'accessibilità ai servizi e alle apparecchiature di comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;

3. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata *secondo la* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

4. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato per affrontare le seguenti questioni:

a) attuazione coerente degli approcci normativi, compreso il trattamento normativo riservato ai nuovi servizi, ***ai mercati subnazionali e ai servizi commerciali transfrontalieri di comunicazioni elettroniche;***

b) questioni legate alla numerazione, ai nomi e agli indirizzi, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza 112;

c) questioni relative ai consumatori ***non trattate nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)***, in particolare l'accessibilità ai servizi e alle apparecchiature di comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;

d) contabilità regolamentare.

d) contabilità regolamentare, ***incluso il calcolo del rischio di investimento.***

***5. L'Autorità può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.***

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 22**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. Le parti possono investire della controversia le autorità nazionali di regolamentazione competenti. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8.

#### *Emendamento*

2. Le parti possono investire della controversia le autorità nazionali di regolamentazione competenti. Queste ultime coordinano i loro sforzi ***nell'ambito del BERT*** in modo da pervenire alla risoluzione della controversia, ***nella misura del possibile con l'adozione di una decisione comune***, secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8. ***Gli obblighi imposti ad un'impresa dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive specifiche.***

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 22**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni

#### *Emendamento*

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti ***i cui diritti siano stati lesi***, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, ***nella misura del possibile con l'adozione di una decisione comune***,

raccomandazione emessa *dall'Autorità* conformemente all'articolo 18 del regolamento [.../CE].

in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni raccomandazione emessa *dal BERT* conformemente all'articolo 18 del regolamento [.../CE].

## **Emendamento 88**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 23**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 21 bis

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano le disposizioni sanzionatorie applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [termine per l'attuazione dell'atto modificativo] e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano le disposizioni sanzionatorie applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere *appropriate*, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [termine per l'attuazione dell'atto modificativo] e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 24 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*-a) All'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo:*

*"1 bis. In deroga al paragrafo 1, per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 9 quater, la Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 676/2002/CE per lo spettro radio."*

## Emendamento 90

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 26

Direttiva 2002/21/CE

Allegati I e II

#### *Testo della Commissione*

(26) *Gli allegati I e II sono soppressi.*

#### *Emendamento*

(26) *L'allegato I è soppresso. L'allegato II è sostituito dal seguente:*

#### **"ALLEGATO II**

**Criteri cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma**

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato *caratterizzato dalla mancanza di effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo*. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è *concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti*:

- [...]
- scarsa elasticità della domanda
- [...]
- analoghe quote di mercato
- [...]
- forti ostacoli *giuridici o economici* alla penetrazione
- *integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura*
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- [...]

Questo elenco non è *esaustivo* e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa."

## Emendamento 91

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) con "accesso" si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica **o prestare** servizi della società dell'informazione o servizi di radiodiffusione di contenuti. Essa comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

*Emendamento*

a) con "accesso" si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica, **compresa la prestazione di** servizi della società dell'informazione o servizi di radiodiffusione di contenuti. Essa comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; **l'accesso alle necessarie informazioni sugli abbonati e ai meccanismi di restituzione delle somme fatturate agli utenti finali ai fornitori dei servizi elenco abbonati;** l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale.

**Emendamento 92**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis) All'articolo 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente:**

**"(e) con "rete locale": si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete [...] a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa delle comunicazioni elettroniche".**

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8.

#### *Emendamento*

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ***o della prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti***, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli *da 5 a 8*.

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei

#### *Emendamento*

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei

termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8.

termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli *da 5 a 8. Tuttavia, i termini e le condizioni dell'interconnessione non introducono ostacoli ingiustificati all'interoperabilità.*

## **Emendamento 95**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 2 – punto 3 – lettera a**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 5

#### *Testo della Commissione*

a) *Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

#### *Emendamento*

a) *I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*



**"1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso ed un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, *gli investimenti e l'innovazione* e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.**

**In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:**

**a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto o *l'accesso equo e ragionevole a servizi di terzi quali i servizi elenco abbonati*, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista o *rendere i servizi interoperabili anche attraverso meccanismi per restituire ai fornitori di servizi gli importi fatturati agli utenti finali a condizioni eque, trasparenti e ragionevoli*;**

**b) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.**

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli **articoli 6 e 7** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli **articoli 6, 7 e 7 bis** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

***Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle varie aree territoriali all'interno dei rispettivi Stati membri.***

## **Emendamento 96**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 2 – punto 4**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. ***Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4.***

#### *Emendamento*

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

## **Emendamento 97**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 2 – punto 6 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

**"2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo -7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."**

## **Emendamento 98**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)**  
Direttiva 2002/19/CE  
Articolo 9 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

**"1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, *restrizioni all'accesso ai servizi e alle applicazioni, politiche di gestione del traffico*, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, e prezzi.**

## **Emendamento 99**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)**  
Direttiva 2002/19/CE  
Articolo 9 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 ter) All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***

**"4. In deroga al paragrafo 3, se risulta che un operatore detiene un significativo potere di mercato in un mercato rilevante ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) in relazione all'accesso locale in postazione fissa, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II."**

## **Emendamento 100**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 2 – punto 8**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.**

f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o l'accesso a edifici, antenne o piloni, pozzetti e armadi di distribuzione;

**Agli operatori *si impone*, tra l'altro:**

**a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;**

**b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;**

**c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;**

**d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;**

**e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;**

f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o l'accesso a edifici, antenne, *torri e altre strutture di supporto*, piloni, pozzetti e armadi di distribuzione *e altri elementi di rete che non siano attivi*;

*f bis) di fornire a terzi un'offerta di riferimento per la concessione dell'accesso ai condotti;*

**g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;**

**h) di *fornire* l'accesso a sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;**

**i) di interconnettere reti o risorse di rete.**

j) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

j) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

**Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.**

**2. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:**

**a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;**

**b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;**

**c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, compresa un'adeguata condivisione degli stessi con le imprese che beneficiano dell'accesso alle nuove strutture;**

**d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, in particolare la concorrenza infrastrutturale;**

**e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;**

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17, **paragrafo 1**, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 13 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

#### **f) fornitura di servizi paneuropei.**

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

*Emendamento*

***(8 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

**‘1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito e, fatto salvo l'articolo 19, lettera d), della direttiva 2000/21/CE (direttiva quadro), tengono conto dei rischi implicati e dell'appropriata**

*condivisione del rischio tra l'investitore e le imprese che godono dell'accesso alle nuove strutture, incluse disposizioni differenziate sulla condivisione del rischio a breve e lungo termine."*

## **Emendamento 102**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 2 – comma 8 ter (nuovo)**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 ter) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"4 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la regolamentazione dei prezzi di accesso per i contratti di condivisione del rischio a lungo termine sia in linea con il costo incrementale a lungo termine per un operatore efficiente, tenendo conto del tasso di penetrazione calcolato dell'operatore nei nuovi mercati, e del premio di rischio incluso nei prezzi di accesso per i contratti a breve termine. Il premio di rischio verrà gradualmente abolito in funzione dell'aumento della penetrazione del mercato. I test di compressione dei margini non sono applicati ai contratti a breve termine nel caso in cui venga fatto pagare il premio di rischio."*

## **Emendamento 103**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 2 – punto 9**

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 13 bis - paragrafi da 1 a 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, in particolare dal secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, in particolare dal secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle



imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso in un'unità commerciale operante in modo indipendente.

Tale unità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, comprese le altre unità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, in particolare per quanto riguarda i livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione *ne fa richiesta* alla Commissione fornendo:

a) prove che l'imposizione di obblighi appropriati tra quelli di cui agli articoli da 9 a 13 per garantire una concorrenza effettiva in seguito a un'analisi coordinata dei mercati rilevanti conformemente alla procedura per l'analisi dei mercati stabilita nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata inefficace e continuerebbe a rivelarsi inefficace per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati in alcuni *di questi* mercati di prodotti.

imprese verticalmente integrate, *a titolo di misura eccezionale*, l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso *fisso* in un'unità commerciale operante in modo indipendente.

Tale unità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, comprese le altre unità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, in particolare per quanto riguarda i livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione *presenta una proposta* alla Commissione fornendo:

a) prove che l'imposizione *e l'applicazione entro un periodo ragionevole tenendo conto delle migliori pratiche regolamentari*, di obblighi appropriati tra quelli di cui agli articoli da 9 a 13, per garantire una concorrenza effettiva in seguito a un'analisi coordinata dei mercati rilevanti conformemente alla procedura per l'analisi dei mercati stabilita nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata inefficace e continuerebbe a rivelarsi inefficace per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati in alcuni *dei* mercati di prodotti *all'ingrosso analizzati*;

b) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa e sugli incentivi ad investire nella sua rete, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

**c) un progetto della misura proposta.**

3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

- a) la natura e il livello di separazione precisi, **specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;**
- b) l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
- c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
- d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
- e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
- f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

**a bis) prove che siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza tra infrastrutture entro un periodo ragionevole;**

b) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa, **in particolare sulla sua forza lavoro**, e sugli incentivi ad investire nella sua rete, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare *l'analisi dell'impatto* previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

**b bis) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a far fronte ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.**

3. **L'autorità di regolamentazione nazionale include nella sua proposta un progetto della misura proposta che** comprende gli elementi seguenti:

- a) la natura e il livello di separazione precisi;
- b) l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
- c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
- d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
- e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
- f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

## Emendamento 104

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 10 – lettera b

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 14 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 105

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2002/19/CE

Allegato II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) L'allegato II è sostituito dal seguente:*

#### **"Allegato II**

**elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, compreso l'accesso condiviso o interamente disaggregato in postazione fissa [...] che deve essere pubblicato dagli operatori che detengano un significativo potere di mercato (SMP)**

**Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:**

**a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazioni elettroniche pubblica fissa;**

b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore *SMP* che *consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete*;

d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore *SMP* che *consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili*;

**A. Condizioni relative all'accesso disaggregato [...]**

**1. Elementi della rete cui è offerto accesso. *Che si riferisce in particolare ai seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:***

a) *accesso disaggregato alle reti locali e alle sottoreti locali;*

b) *accesso condiviso ai punti appropriati della rete per assicurare una funzionalità equivalente all'accesso disaggregato, qualora tale accesso non risulti tecnicamente o economicamente realizzabile;*

*b bis) accesso ai condotti che consente l'installazione di reti di accesso e di connessioni cablate.*

**2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, *inclusi armadi stradali e quadri di distribuzione, disponibilità di reti e sottoreti locali, condotti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e disponibilità nei condotti;***

3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti, sottoreti e condotti locali, e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale in fibra ottica e/o simili, e dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni;

4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizi di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore SMP o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato."

## Emendamento 106

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:*

*"Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica alle imprese in Stati membri diversi avranno un trattamento analogo in tutti gli Stati membri e sono assoggettate soltanto a una notifica semplificata per Stato membro interessato."*

## Emendamento 107

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri *non subordinano* l'uso delle radiofrequenze *alla concessione di diritti individuali d'uso, ma inseriscono le condizioni per l'uso di tali radiofrequenze nell'autorizzazione generale, salvo i casi in cui la concessione di* diritti individuali *sia*

1. Gli Stati membri *facilitano* l'uso delle radiofrequenze *mediante l'autorizzazione generale. Gli Stati membri possono concedere* diritti individuali *di uso* per:

*giustificata* per:

a) evitare **un grave rischio di** interferenze dannose; **oppure**

b) conseguire altri obiettivi di interesse generale.

**2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze e dei numeri**, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa **che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale**, nel rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

a) evitare **possibili** interferenze dannose;

**a bis) garantire la qualità tecnica del servizio;**

**a ter) garantire un utilizzo efficiente dello spettro radio;**

b) conseguire altri obiettivi di interesse generale, **quali definiti nelle normative nazionali in conformità del diritto comunitario; o**

**b bis) ottemperare a una misura adottata secondo l'articolo 6 bis.**

2. Gli Stati membri attribuiscono tali diritti **individuali d'uso**, a richiesta, ad ogni impresa nel rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici **definiti preventivamente** dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure **sono inoltre** aperte, **salvo i** casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi **all'articolo 9 ter** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e **definito preventivamente**.

Fatti salvi criteri **e procedure** specifici **adottati** dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure **aperte**, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure **possono in via eccezionale non essere** aperte, **nei** casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito **e giustificato** preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi **agli articoli 9 e 9 ter** della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e **della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti**.

**Ogni diritto individuale** d'uso delle radiofrequenze **concesso** per un periodo di dieci anni o più **che non può** essere **trasferito** o **ceduto** da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva quadro, **è soggetto, ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1.** Se **i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso** non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso **di non più di cinque anni dalla conclusione del riesame** oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per **le** comunicazioni elettroniche nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

**Quando i diritti individuali** d'uso delle radiofrequenze **sono concessi** per un periodo di dieci anni o più **e non possono** essere **trasferiti** o **ceduti** da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della *direttiva 2002/21/CE* (direttiva quadro), **l'autorità nazionale competente garantisce mezzi che le consentano di verificare che i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso sono ancora applicati e rispettati per la durata della licenza.** Se **tali** criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso **e dopo che sia passato un ragionevole periodo di tempo**, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

3. Le decisioni in materia **di concessione** di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per **i servizi di** comunicazioni elettroniche nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.



Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7.

6. Le autorità nazionali *di regolamentazione* assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza. *A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio limitare, revocare o rendere obbligatoria la vendita di un diritto d'uso delle radiofrequenze.*

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7.

6. Le *competenti* autorità nazionali assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente *all'articolo 8, paragrafo 2, e* all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza.

## Emendamento 108/rev

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis

#### *Testo della Commissione*

*1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di attuazione per:*

a) individuare bande di radiofrequenze il cui uso è subordinato ad autorizzazioni generali *o a diritti individuali d'uso delle radiofrequenze;*

b) individuare le serie di numeri da armonizzare a livello comunitario;

#### *Emendamento*

*1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva e gli articoli 8 ter e 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione può adottare misure di attuazione per:*

a) individuare bande di radiofrequenze il cui uso è subordinato ad autorizzazioni generali;

b) individuare le serie di numeri da armonizzare a livello comunitario;

c) armonizzare le procedure per la concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

d) armonizzare le condizioni specificate nell'allegato II relative alle autorizzazioni generali o ai diritti individuali d'uso **per le** radiofrequenze o **i** numeri;

**e) prevedere la modifica o la revoca delle autorizzazioni o dei diritti d'uso e le procedure relative alla lettera d);**

**f) fissare procedure per la selezione di imprese alle quali le autorità nazionali di regolamentazione concedono diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, ove appropriato conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 ter.**

**Le misure elencate alle lettere da a) a d) ed alla lettera f), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4.**

Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ove appropriato, prevedere la possibilità per gli Stati membri di presentare una richiesta motivata di esenzione parziale e/o deroga temporanea a tali misure.

c) armonizzare le procedure per la concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri **a imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica paneuropei;**

d) armonizzare le condizioni specificate nell'allegato II relative alle autorizzazioni generali o ai diritti individuali d'uso **delle** radiofrequenze o **dei** numeri **a imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica paneuropei;**

**Tali** misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate *secondo la* procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.

Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ove appropriato, prevedere la possibilità per gli Stati membri di presentare una richiesta motivata di esenzione parziale e/o deroga temporanea a tali misure.

La Commissione valuta la giustificazione addotta per la richiesta, tenendo conto della situazione specifica nello Stato membro, e può concedere un'esenzione parziale o una deroga temporanea o entrambe, a condizione che ciò non ritardi indebitamente l'applicazione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1 o crei indebite differenze nelle condizioni normative e di concorrenza tra gli Stati membri.

***3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo la Commissione può essere assistita dall'Autorità europea del mercato delle comunicazioni (nel prosieguo "l'Autorità"). La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Autorità eventualmente emesso conformemente all'articolo 11 del regolamento [...].***

La Commissione valuta la giustificazione addotta per la richiesta, tenendo conto della situazione specifica nello Stato membro, e può concedere un'esenzione parziale o una deroga temporanea o entrambe, a condizione che ciò non ritardi indebitamente l'applicazione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1 o crei indebite differenze nelle condizioni normative e di concorrenza tra gli Stati membri.

## **Emendamento 109**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 3 – punto 5**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 ter

*Testo della Commissione*

#### ***Articolo 6 ter***

#### ***Procedura di selezione comune per la concessione di diritti***

***1. Le misure tecniche di attuazione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), possono stabilire che sia l'Autorità ad avanzare proposte per la selezione della o delle imprese cui concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, conformemente all'articolo 12 del regolamento [...].***

*Emendamento*

***soppresso***

*In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità completa la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni dea imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva.*

*2. Tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, la Commissione adotta un provvedimento che seleziona l'impresa/le imprese cui sono concessi i diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri. La misura specifica il termine entro il quale tali diritti d'uso sono concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione. Così facendo, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.*

#### **Emendamento 110**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 3 – punto 7**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 8

*Testo della Commissione*

*(7) L'articolo 8 è soppresso.*

*Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 111**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 3 – punto 8 – lettera a**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre *se del caso* sanzioni pecuniarie. *Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa*

*Emendamento*

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

*interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.*

*a) sanzioni pecuniarie dissuasive, se del caso, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e*

*b) ingiunzioni di cessare la fornitura di un servizio o di un gruppo di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).*

## **Emendamento 112**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 3 – punto 8 – lettera c**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 10 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

Qualora si verificano violazioni gravi e ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.

#### *Emendamento*

Qualora si verificano violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.

## **Emendamento 113**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 3 – punto 8 – lettera d**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 10 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi.

*Emendamento*

6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica ***o ad altri utenti dello spettro radio***, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi.

**Emendamento 114**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Articolo 3 – punto 8 – lettera d bis (nuova)**  
Direttiva 2002/20/CE  
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) è inserito il seguente paragrafo:***

***"6 bis. Gli Stati membri, conformemente al diritto interno, garantiscono che le misure adottate dalle autorità nazionali ai sensi dei paragrafi 5 e 6 vengano sottoposte a controllo giurisdizionale."***

**Emendamento 115**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)**  
Direttiva 2002/20/CE  
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) All'articolo 11, paragrafo 1, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:*

*"f bis) per incoraggiare l'uso efficace e garantire l'efficiente gestione delle frequenze radio."*

## **Emendamento 116**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 3 – punto 11**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

*soppresso*

## **Emendamento 117/rev**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) All'articolo 14 bis è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"1 bis. In deroga al paragrafo 1, per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere a), c) e d), la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 676/2002/CE."*

## Emendamento 118

### Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 3 bis*

##### *Procedura di riesame*

*1. La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e delle direttive 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/19/CE (direttiva accesso) e 2002/20/CE (direttiva autorizzazione) e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Nella sua relazione la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificarle o abrogarle. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità nazionali di regolamentazione e al BERT, che sono trasmesse senza indebiti ritardi.*

*2. Se ritiene che le disposizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere modificate o abrogate, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebiti ritardi.*

## Emendamento 119

### Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 3 – lettera a Direttiva 2002/20/CE Allegato I – parte A – punto 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Accessibilità dei numeri **del piano nazionale** di numerazione per l'utente finale, dei numeri dell'ETNS (European

4. Accessibilità dei numeri **dei piani nazionali** di numerazione **degli Stati membri** per l'utente finale, dei numeri



Telephony Numbering Space, spazio di numerazione telefonica europeo) e dell'UIFN (Universal International Freephone Numbers, numeri verdi internazionali universali), comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

dell'ETNS (European Telephony Numbering Space, spazio di numerazione telefonica europeo) e dell'UIFN (Universal International Freephone Numbers, numeri verdi internazionali universali), comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

## **Emendamento 120**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Allegato I – punto 3 – lettera g**

Direttiva 2002/20/CE

Allegato I – parte A – punto 19

#### *Testo della Commissione*

**19. Osservanza delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 121**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Allegato I – punto 3 – lettera g bis (nuova)**

Direttiva 2002/20/CE

Allegato I – parte A – punto 19 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**g bis) È aggiunto il seguente punto:**

**"19 bis. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione pubbliche al fine di garantire una connessione punto a punto, compreso l'accesso libero al contenuto, ai servizi e alle applicazioni, conformemente agli obiettivi e ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, la divulgazione delle restrizioni di accesso ai servizi e alle applicazioni e delle politiche di gestione del traffico nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione."**

## **Emendamento 122**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Allegato I – punto 4 – lettera c**

Direttiva 2002/20/CE

Allegato I – parte B – punto 4

*Testo della Commissione*

*c) Al punto 4 le parole "fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali" sono soppresse.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 123**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Allegato I – punto 4 – lettera d**

Direttiva 2002/20/CE

Allegato I – parte B – punto 7

*Testo della Commissione*

7. Gli impegni volontari che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

*Emendamento*

7. Gli impegni volontari che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa. ***Se un tale impegno corrisponde di fatto a uno o più obblighi tra quelli elencati agli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), tale impegno è considerato scaduto a partire dal 1° gennaio 2010 al più tardi.***

**Emendamento 124**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Allegato I – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/20/CE

Allegato I – parte C – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Nella parte C, il punto 1 è sostituito dal seguente:***

***"1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresi qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per chiarezza, i principi tariffari e i prezzi massimi che si possono applicare a serie specifiche di numeri al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva***

**Emendamento 125**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Allegato II**

Direttiva 2002/20/CE

Allegato II – punto 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto *d'uso delle radiofrequenze*;

*Emendamento*

d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto, ***fatti salvi i sistemi definiti dagli Stati membri nei casi in cui l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito dall'obbligo di conseguire specifici obiettivi d'interesse generale***;